

Comune di Noventa di Piave

Provincia di Venezia

Regolamento comunale di fognatura

Noventa di Piave, 05/04/2012

Il Responsabile di P.O. Servizi Tecnici Modanese arch. Nicoletta

Prot. n. 6048 del 24/04/2012 – Adeguato alle prescrizioni dell'A.S.I. prot. 6881 del 27/04/2012 (prot. 6153/2012)

- PARTE PRIMA -

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Oggetto del regolamento

- 1.1 Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio del Noventa di Piave:
 - a) gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate non recapitanti in pubblica fognatura;
 - b) definisce le specifiche tecniche, nel caso di scarico delle acque reflue domestiche e assimilate in rete fognaria pubblica, per la corretta progettazione della rete privata a monte dell'allacciamento che è di esclusiva proprietà, competenza e gestione dell'Ente Gestore del servizio idrico integrato.
- 1.2 Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni e delle facoltà di ispezione e controllo.
- 1.3 Il presente regolamento integra ed esplica quanto previsto dalla vigente normativa in materia: D.Lgs. 152 del 03/04/06, Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. 107 del 05/11/2009 nonché le N.T.A. approvate con D.G.R. 80 del 27/01/2011, nonché della Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977 e s.m.i. e il D.P.R. 227/2011.

2. Definizioni

- 2.1 Ai fini del presente regolamento si definiscono:
 - a) **rete fognaria**: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale (art. 74, lett. dd) D.Lgs. 152/06);
 - b) **fognatura separata**: rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia e anche delle acque di seconda pioggia e di lavaggio, se ritenute contaminate (art. 74, lett. ee) D.Lgs. 152/06);
 - c) **fognatura mista**: rete fognaria costituita da unica canalizzazione adibita al convogliamento sia delle acque meteoriche di dilavamento che delle acque reflue;
 - d) **stabilimento industriale, stabilimento**: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 parte terza del D.Lgs. 152/06, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico (art. 74, lett. nn) D.Lgs. 152/06);
 - e) aree esterne adibite ad attività produttive: tutte le aree scoperte ove vi sia la presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici oppure in cui avvengano lavorazioni con qualche sistematicità, a causa dei quali vi sia il rischio significativo di dilavamento di sostanze indesiderate;

- f) **acque reflue urbane**: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue indus triali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (art. 74, lett. i) D.Lgs. 152/06);
- g) **acque reflue domestiche**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74, lett. g) D.Lgs. 152/06).
 - Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue definite all'art. 34 del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. 107 del 05/11/2009 nonché le N.T.A. approvate con D.G.R. 80 del 27/01/2011 e art. 2 D.P.R. 227 /2011;
- h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e in generale, dalle acque meteoriche di dilavamento; sono riconducibili alle acque reflue industriali anche le acque meteoriche di dilavamento che dilavano superfici ove vi sia la presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici, oppure in cui avvengano lavorazioni, comprese operazioni di carico e scarico, o ricorrano altre circostanze, che comportino la possibilità di dilavamentodi sostanze pericolose o comunque in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;
- i) **acque di prima pioggia**: le acque meteoriche di dilavamento di superfici di qualsiasi genere, nei primi 15 minuti di ogni precipitazione, corrispondenti ad una lama convenzionale pari a 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita alla rete di raccolta delle acque meteoriche;
- j) acque di seconda pioggia: le acque meteoriche di dilavamento che dilavano le superfici scolanti successivamente alle acque di prima pioggia nell'ambito del medesimo evento piovo so;
- k) acque meteoriche di dilavamento: la frazione delle acque di una precipitazione atmosferica che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, dilava le superfici scolanti;
- acque bianche: qualsiasi tipo di acque prive di carico inquinante o che prima dello scarico rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali, quali ad esempio le acque di drenaggio di falda, le acque di troppo pieno degli acquedotti, le acque meteoriche provenienti da aree non adibite ad attività produttive, le acque di raffreddamento;
- m) **impianto di depurazione** : ogni struttura tecnnologia che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame a essa convogliato dai collettori fognari;
- n) scarico: qualsiasi immissione di acque reflue, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo o in rete fognaria, effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione delle acque reflue con il corpo recettore o con la rete fognaria. Sono esclusi i rilasci di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché, nelle aree non individuate ai fini di bonifica ambientale, delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni di carattere temporaneo, realizzati allo scopo di deprimere la falda, per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere soggiacenti al livello della falda;
- o) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia

- prima lavorata, o in massa per unità di tempo (art. 74, lett. 00) D.Lgs. 152/06). I valori minimi di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione;
- p) **corpi idrici superficiali**: i corsi d'acqua naturali anche con deflussi non perenni o artificiali, i laghi naturali o artificiali, gli specchi d'acqua artificiali. all'anno riferiti ad un anno idrologico medio (art. 18, lett. q) Piano di Tutela delle Acque Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. 107 del 05/11/2009 nonché le N.T.A. È corpo idrico superficiale anche il corso d'acqua che ha portata naturale nulla per oltre 120 giorni approvate con D.G.R. 80 del 27/01/2011.
- q) **suolo e strati superficiali del sottosuolo**: corpo naturale tridimensionale costituito da componenti minerali, organici e organo-mettalli, sviluppatosi ed evolvente sullo strato superficiale della crosta terreste, sotto l'influenza di fattori genetici e ambientali, quali il clima, la roccia madre, gli organismi animali e vegetali e i micro organismi, l'acclività e le acque. lo strato superficiale del terreno, destinato ad uso agricolo e non, ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla depurazione degli scarichi, anche connesso con vascati a perdere non collegati a corpi idrici superficiali (art. 59, c. 6, n. 2 L.R. 33/85);
- r) **sottosuolo e falde acquifere sotterranee**: depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico e artesiani) nonché formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;
- s) **sfioratori fognari o (scaricatori) di piena**: dispositivi che consentono lo scarico delle portate di supero in tempo di pioggia in determinate sezioni delle reti di fognatura di tipo misto;
- t) **agglomerato**: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale (art. 74 lett. n) D.Lgs. 152/06);
- u) **nucleo abitato isolato**: area che non costituisce agglomerato, inteso quale area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile, anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale (art. 2, lett. m) D.Lgs. 152/99);
- v) **abitante equivalente**: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno (art. 74, lett. a) D.Lgs. 152/06);
- w) **gestore del servizio idrico integrato**: **gestore del servizio idrico integrato**: il soggetto che, in base alle convenzioni di cui all'articolo 151 del D.lgs. n. 152/2006 e del capo III della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, "Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36", gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore salvaguardato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 5/1998;

3. Ammissibilità degli scarichi e competenze al rilascio delle autorizzazioni

- 3.1 L'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in fognatura pubblica delle acque reflue domestiche e assimilate e delle acque reflue industriali è l'Ente Gestore del servizio idrico integrato.
- 3.2 L'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico con recapito diverso dalla pubblica fognatura è il Comune per le acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti con potenzialità inferiore o uguale a 50 A.E.
- 3.2 Alla Provincia compete il rilascio delle autorizzazioni allo scarico per le acque reflue industriali e per le acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti con potenzialità superiore a 50 A.E.
- 3.4 Lo scarico di acque reflue domestiche e assimilate in acque superficiali o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo è ammesso solo quando sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare tali reflui in fognatura pubblica.
- 3.5 Ogni nuovo scarico, o adeguamento di esistente, in acque superficiali o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo deve essere autorizzato.

4. Obbligo di allacciamento alla fognatura pubblica

- 4.1 Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate sono obbligati ad allacciarsi alla rete fognaria pubblica qualora la distanza del fabbricato, da cui origina lo scarico, al collettore fognario risulti uguale o inferiore a 100 metri.
- 4.2 Nel caso di realizzazione di nuovi tratti di fognatura pubblica in aree già precedentemente non servita, il titolare dello scarico è tenuto a provvedere all'allacciamento alla nuova condotta secondo i tempi e le modalità che gli saranno comunicate dal gestore del servizio idrico integrato o dall'Amministrazione comunale.
- 4.3 Sono ammessi allacciamenti alla pubblica fognatura di scarichi di tipo industriale in subordine alla capacità residua dell'impianto e nel rispetto dei limiti vigenti. Le autorizzazioni di scarichi industriali, rilasciate dall'ente gestore, potranno essere revocate, in caso di necessità, in qualsiasi momento. Gli scarichi industriali potranno essere anche trattati autonomamente dal produttore, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni
- 4.3 Sono ammesse deroghe all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura qualora sia accertata, da parte dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico in pubblica fognatura, l'eccessiva onerosità per eseguire le relative opere fognarie.

5. Scarichi in acque superficiali o sul suolo

5.1. Per scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da installazioni o edifici isolati non collettabili alla rete fognaria pubblica, e comunque fino alla potenzialità massima di 50 A.E., è ammesso l'uso di uno dei sistemi di trattamento di seguito elencati.

a) Scarichi in acque superficiali (scheda n. 1)

Lo scarico di acque reflue domestiche e assimilate, è ammesso previo trattamento primario in vasche Imhoff seguito da dispersione su terreno (eventualmente piantumato) con drenaggio (e fondo impermeabilizzato se il terreno non è naturalmente impermeabile) e scarico in corpo idrico superficiale secondo le modalità previste dalle normative tecniche generali riportate nell'allegato 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque

dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 e s.m.i. e nelle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R.V. 107 del 05/11/2009 e s.m.i..

b) Scarichi sul suolo (scheda n. 2)

È ammesso lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo per le acque reflue domestiche e assimilate, qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare tali reflui in corpi idrici superficiali.

In tal caso lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate è ammesso previo trattamento primario in vasche Imhoff seguito, nel caso di presenza di terreni permeabili e di falde acquifere sufficientemente profonde e protette, da dispersione del refluo in trincee o letti di subirrigazione.

In caso di falda vulnerabile, l'effluente della vasca Imhoff deve essere fatto passare attraverso trincee con filtri a sabbia con drenaggio, seguiti da subirrigazione su terreno (eventualmente fitoprotetta su suolo piantumato, utilizzando specie ad elevato tasso di evapotraspirazione quali pioppi, ontani, salici) secondo le modalità previste dalle normative tecniche generali riportate nell'allegato 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 e s.m.i. e nelle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R.V. 107 del 05/11/2009 e s.m.i.

- 5.2 Sono ammissibili tecnologie diverse, quali per esempio l'installazione di piccoli depuratori o la realizzazione di impianti di fitodepurazione, purché sia dimostrato, mediante la presentazione di progetto completo di calcoli idraulici, statici e biochimici, firmato da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, almeno il raggiungimento di una riduzione rispetto al refluo in ingresso pari al 50% per i Solidi Sospesi Totali e del 35% per il BOD₅ ed il COD.
 - 5.3 Per scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate con potenzialità maggiori di 50 A.E. si dovranno rispettare le condizioni stabilite per gli scarichi di acque reflue urbane ed un particolare i sistemi di trattamento previsti dall'art. 22 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R.V. 107 del 05/11/2009 e s.m.i..
- 5.4 Gli schemi indicano i requisiti minimi richiesti. Eventuali deroghe possono essere accordate solo in base a quanto previsto nel presente regolamento.

6. Ispezioni e controlli

- 6.1 Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 152/06, l'autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- 6.2 Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi della normativa regionale e nazionale, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento che viene identificato immediatamente a monte della immissione nel recapito in acque superficiali o sul suolo.

7. Divieti

- 7.1 E' vietato lo scarico diretto di reflui di qualsiasi natura nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
- 7.2 Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti in fognatura, neppure triturati.

7.3 E' vietato l'uso di pozzi neri a tenuta e di pozzi perdenti.

I pozzi neri a tenuta ed i pozzi perdenti, attualmente esistenti, dovranno essere messi fuori servizio o riadattati opportunamente entro 4 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, comunque, in occasione di ristrutturazione del fabbricato da cui ha origine lo scarico fognario.

8. Osservanza dei regolamenti comunali edilizio e di igiene

8.1 Tutti i titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate sono comunque tenuti all'osservanza dei Regolamenti Edilizio e di Igiene del Comune di Noventa di Piave.

- PARTE SECONDA -

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI O SUL SUOLO

9. Presentazione richiesta e approvazione del progetto delle opere fognarie private

9.1 La richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ed assimilate in acque superficiali o sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo deve essere presentata contestualmente alla richiesta da parte del proprietario dell'immobile di PERMESSO DI COSTRUIRE o dalla presentazione della SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA (art. 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) per le opere fognarie private, in caso adeguamento di impianti esistenti sarà possibile inviare una C.I.A. asseverata; utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito internet del Comune, allegando i seguenti elaborati in semplice copia sottoscritti dal richiedente e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale:

- 1) estratto catastale;
- 2) planimetria, in scala non inferiore a 1:200, contenente il tracciato della rete fognaria privata che si intende realizzare comprensiva dei pozzetti d'ispezione, eventualmente del pozzetto di campionamento e dei manufatti di pretrattamento.
 - In detta planimetria dovrà essere riportato il sedime del fabbricato e, per ogni colonna di scarico, dovranno essere indicati i locali di provenienza (bagni, cucine, lavanderie, etc.);
- 3) relazione di dimensionamento dell'impianto fognario indicante tra l'altro le modalità esecutive e i materiali costituenti la fognatura privata ed i manufatti di pretrattamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza, quali:
 - numero e superficie degli appartamenti, delle camere, il numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
 - fonte di approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.

La relazione deve essere corredata di calcoli idraulici e igienico sanitari, per quanto necessario;

- 4) il parere del Consorzio di Bonifica "Basso Piave", per quanto di competenza, nel caso di richiesta di scarico in acque superficiali per canali consorziali, scoli consortili e fossi privati; il parere del Genio Civile Regionale, per quanto di competenza, per i fiumi Piave, Piave Vecchia e Sile;
- 5) Per gli impianti di trattamento di cui all'art. 5 punto 5.2, e per gli impianti tecnologici prefabbricati di trattamento, devono essere presentate le schede tecniche fornite dalla Ditta produttrice e debitamente sottoscritte dal Responsabile della stessa, comprensive delle modalità di installazione, funzionamento, gestione e manutenzione degli stessi.
- 9.2 I principali dati tecnici da riportare nel progetto sono i seguenti:

a. Canalizzazioni

- 1. utilizzare grafie diverse per le canalizzazioni atte a raccogliere reflui diversi (acque nere, bianche, saponate ed eventualmente di piazzale);
- 2. riportare il materiale e il diametro delle condotte.

b. Vasca condensagrassi

Indicare:

1. abitanti equivalenti;

- 2. capacità (litri);
- 3. dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza / diametro x altezza);
- 4. linea servita (lavello, lavastoviglie,);
- 5. distanza dai confini e dalle fondazioni.

c. Vasca Imhoff e vasca settica a 3 scomparti

Indicare

- 1. abitanti equivalenti;
- 2. capacità (litri);
- 3. dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza / diametro x altezza);
- 4. distanza dai confini e dalle fondazioni.

d. Condotta disperdente per scarico in acque superficiali

Indicare:

- 1. sviluppo della trincea drenante (metri);
- 2. diametro e materiali;
- 3. profondità di scavo;
- 4. distanza dalle abitazioni e dai confini;
- 5. distanza da altri corpi disperdenti;
- 6. portata minima annua del corpo ricettore.

e. Condotta disperdente per scarico sul suolo

Indicare:

- 1. sviluppo totale della condotta (metri);
- 2. diametro e materiali;
- 3. tipologia (condotta singola, ramificata, su più linee parallele);
- 4. profondità di scavo:
- 5. distanza dalle abitazioni e dai confini;
- 6. distanza da altri corpi disperdenti.
- 9.3 Nel caso gli Uffici Comunali dovessero riscontrare difformità tra il progetto presentato ed il vigente regolamento fognario, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta verranno segnalate al richiedente le modifiche da introdurre nel progetto presentato.

10. Schemi tipo per scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali o sul suolo

- 10.1 Gli schemi allegati al presente Regolamento, differenziati in funzione del tipo di ricettore finale, costituiscono un'indicazione di massima di come potrebbe essere realizzata la rete fognaria interna di un nuovo insediamento che non recapita le acque reflue domestiche o assimilate in fognatura pubblica. Si rimanda alla parte quarta per le norme tecniche di realizzazione.
 - **Schema n. 1 NUOVO EDIFICIO** in zona sprovvista di rete fognaria pubblica in presenza di corpo idrico superficiale (dell'allegato A).
 - **Schema n. 2 NUOVO EDIFICIO** in zona sprovvista di rete fognaria pubblica in assenza di corpo idrico superficiale(dell'allegato A).

11. Esecuzione dei lavori

- 11.1 L'Ufficio Tecnico Comunale è autorizzato a disporre tutte le ispezioni ritenute necessarie all'interno delle proprietà private per accertare che i lavori vengano o siano stati eseguiti conformemente agli elaborati presentati.
- 11.2 Eventuali variazioni agli elaborati approvati dovranno essere oggetto di richiesta di approvazione di variante.
- 11.3 Terminati i lavori di realizzazione della rete fognaria privata, il richiedente dovrà produrre comunicazione di ultimazione lavori corredata da dichiarazione congiunta firmata dal Direttore Lavori e dall'Impresa esecutrice dei lavori sulla conformità delle opere fognarie al progetto presentato ed alle eventuali prescrizioni emanate. La dichiarazione congiunta sottoscritta dal Direttore Lavori e dall'Impresa dovrà espressamente dichiarare che le condotte, con i relativi giunti, risultano a tenuta in accordo con le normative tecniche vigenti per il tipo di materiale impiegato e dovrà essere completa di idonea documentazione fotografica relativa ai manufatti ed alle condotte, corredata da planimetria riportante i relativi coni visuali.
- 11.4 L'Ufficio Tecnico Comunale potrà comunque far eseguire delle prove di collaudo sulle tubazioni prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, per casi particolarmente complessi.

12. Scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche

12.1 Per gli scarichi delle acque derivanti da attività è necessario, qualora sia previsto lo scarico di acque derivanti da lavorazione, allegare adeguata relazione sull'attività e installare un pozzetto di campionamento da porre prima di qualsiasi trattamento, al fine di poter controllare la conformità dei reflui ai parametri previsti dalla Regione Veneto per gli scarichi assimilabili al domestico.

13. Scarichi di acque meteoriche di dilavamento

- 13.1 Per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento come definiti dall'articolo 39 comma 3 del Piano di Tutela delle Acque, è necessario allegare alla domanda adeguata relazione sulle modalità di trattamento previste e installare un pozzetto di campionamento da porre prima di qualsiasi trattamento, al fine di poter controllare la conformità dei reflui ai parametri previsti dalla Regione Veneto per gli scarichi assimilabili al domestico.
- 13.2 Per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia come definiti dall'articolo 39 comma 3 e per le acque meteoriche di dilavamento di cui al comma 5 del Piano di Tutela delle Acque, si applica quanto previsto dall'art. 39.

14. Autorizzazione allo scarico. Rilascio e validità

- 14.1 L'autorizzazione allo scarico è rilasciata al proprietario dell'immobile o, nel caso di scarico assimilabile al domestico, al titolare dell'attività quale responsabile dello scarico. Nel caso di più proprietari o aventi titolo il rilascio vene intestato a tutti i proprietari che ne devono fare debita richiesta.
- 14.2 L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata fatti salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi.
- 14.3 L'autorizzazione allo scarico, per acque reflue domestiche ed assimilate che non recapitano in fognatura, ha validità quadriennale e si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia del sistema di trattamento e più in generale delle caratteristiche dello scarico(art. 21 comma 6 Piano di tutela delle Acque). Qualora intervengano le

modifiche sopra citate, un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo (art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

- 14.4 Se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento.
- 14.5 Alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico potrà essere allegata, in sostituzione della documentazione tecnica di cui al punto 9, una dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'immobile ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che non risultano modificate le caratteristiche dello scarico per quantità e qualità del refluo. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000.
- 14.6 È obbligatoria la richiesta di nuova autorizzazione allo scarico nel caso di variazioni apportate alle modalità di scarico o in ogni caso in cui si verifichi uno scarico con caratteristiche qualitative e quantitative diverse (es: modifica del tipo di attività esercitata nell'unità immobiliare in caso di scarico assimilabile -, cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare, ecc.).
- 14.7 Le modifiche relative alla sola variazione della titolarità dell'attività da cui origina lo scarico sono soggette a richiesta di volturazione dell'autorizzazione esistente, con dichiarazione che quanto attiene allo scarico non ha subito variazioni.

15. Diffide, sospensioni o revoche dell'autorizzazione allo scarico.

- 15.1 A seguito di accertamento da parte degli organi di controllo da cui si rilevi l'inosservanza al presente regolamento, l'inosservanza alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione allo scarico o in caso di accertata mancanza di autorizzazione allo scarico per le acque reflue che non recapitano in pubblica fognatura, l'amministrazione procede ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/2006, secondo la gravità dell'infrazione e sempre previa comunicazione di avvio di procedimento ai sensi degli artt. 7 e segg. della L. 241/1990:
- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione e/o chiusura dello scarico (in mancanza di autorizzazione), per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, ove in possesso di autorizzazione;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e/o alla chiusura definitiva dello scarico (in mancanza di autorizzazione), in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e/o in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente:
- 15.2 Nel caso di revoca dell'autorizzazione e/o di chiusura dello scarico impropriamente attivato, la riattivazione dello stesso è subordinata a nuova richiesta di autorizzazione accompagnata da documentazione atta a dimostrare la regolarizzazione della situazione.

- PARTE TERZA -

SCARICHI IN RETE FOGNARIA

16. Osservanza del regolamento emanato dal Gestore del servizio idrico integrato

16.1 Tutti gli utenti allacciati alla fognatura pubblica sono tenuti all'osservanza del regolamento emanato dal Gestore del servizio idrico integrato e approvato dall'Autorità d'ambito competente.

16.2 La richiesta di autorizzazione all'allacciamento e/o allo scarico delle acque reflue domestiche ed assimilate in fognatura pubblica deve essere inoltrata all'Ente Gestore del servizio idrico integrato secondo le modalità previste nel regolamento di cui al punto precedente.

17. Schemi di reti private per scarichi di acque reflue domestiche

- 17.1 Gli schemi allegati al presente Regolamento, differenziati in funzione del tipo di collettore finale, costituiscono un'indicazione di come deve essere realizzata la rete fognaria interna privata di un insediamento che recapita le acque reflue domestiche o assimilate in fognatura pubblica.
 - **Schema n. 3 NUOVO EDIFICIO** in zona provvista di rete fognaria pubblica separata collegata a depuratore(dell'allegato A).
 - **Schema n. 4 NUOVO EDIFICIO** in zona provvista di rete fognaria pubblica mista collegata a depuratore (dell'allegato A).
- 17.2 Nelle zone servite da fognatura mista, qualora vi sia la possibilità di recapitare le acque meteoriche in acque superficiali o su suolo, lo schema 4 dovrà essere modificato, convogliando le acque meteoriche verso il collettore disponibile diverso dalla rete fognaria esistente.
- 17.3 Nelle zone servite da rete mista provvista di scolmatore, lo schema 4 dovrà essere modificato convogliando le acque meteoriche verso quest'ultimo.

18. Procedimenti ed istruttorie autorizzative

18.1 La richiesta di autorizzazione all'allacciamento dello scarico delle acque reflue domestiche ed assimilate in fognatura deve essere presentata contestualmente alla richiesta da parte del proprietario dell'immobile di PERMESSO DI COSTRUIRE o dalla presentazione della SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA (art. 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) o C.I.A asseverata per gli impianti esistenti, allegando i seguenti elaborati in semplice copia sottoscritti dal richiedente e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale:

- 1. estratto catastale:
- 2. planimetria, in scala non inferiore a 1:200, contenente il tracciato della rete fognaria privata che si intende realizzare comprensiva dei pozzetti d'ispezione, eventualmente del pozzetto di campionamento e dei manufatti di pretrattamento.
 - In detta planimetria dovrà essere riportato il sedime del fabbricato e, per ogni colonna di scarico, dovranno essere indicati i locali di provenienza (bagni, cucine, lavanderie, etc.);
- 3. relazione di dimensionamento dell'impianto fognario indicante tra l'altro le modalità esecutive e i materiali costituenti la fognatura privata ed i manufatti di pretrattamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza, quali:

- numero e superficie degli appartamenti, delle camere, il numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
- fonte di approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.

La relazione deve essere corredata di calcoli idraulici e igienico sanitari, per quanto necessario.

18.2 I principali dati tecnici da riportare nel progetto sono i seguenti:

a. Canalizzazioni

- 1. utilizzare grafie diverse per le canalizzazioni atte a raccogliere reflui diversi (acque nere, bianche, saponate ed eventualmente di piazzale);
- 2. riportare il materiale e il diametro delle condotte.

b. Vasca condensagrassi

Indicare:

- 1. abitanti equivalenti;
- 2. capacità (litri);
- 3. dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza / diametro x altezza);
- 4. linea servita (lavello, lavastoviglie,);
- 5. distanza dai confini e dalle fondazioni.

c. Vasca biologica

Indicare:

- 1. abitanti equivalenti;
- 2. capacità (litri);
- 3. dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza / diametro x altezza);
- 4. distanza dai confini e dalle fondazioni.
- 18.3 Nel caso gli Uffici Comunali dovessero riscontrare difformità tra il progetto presentato ed il vigente regolamento fognario, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta verranno segnalate al richiedente le modifiche da introdurre nel progetto presentato.
- 18.4 Eventuali variazioni agli elaborati approvati dovranno essere oggetto di richiesta di approvazione di variante da presentare al Servizio Edilizia Privata.
- 18.5 Terminati i lavori di realizzazione della rete fognaria privata, il richiedente dovrà produrre comunicazione di ultimazione lavori corredata da dichiarazione congiunta firmata dal Direttore Lavori e dall'Impresa esecutrice dei lavori sulla conformità delle opere fognarie al progetto presentato ed alle eventuali prescrizioni emanate. La dichiarazione congiunta sottoscritta dal Direttore Lavori e dall'Impresa dovrà espressamente dichiarare che le condotte, con i relativi giunti, risultano a tenuta in accordo con le normative tecniche vigenti per il tipo di materiale impiegato e dovrà essere completa di idonea documentazione fotografica relativa ai manufatti ed alle condotte, corredata da planimetria riportante i relativi coni visuali.

- PARTE QUARTA -

NORME TECNICHE

19. Caratteristiche tecniche dei manufatti di scarico

- 19.1 Le reti interne private delle acque inquinate di qualunque origine e delle acque meteoriche devono essere separate tra loro.
- 19.2 Le condotte delle fognature interne private dovranno essere realizzate in PVC conformi alle norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41, oppure in grès conformi alle norme UNI EN 295 oppure in ghisa sferoidale conformi alle norme UNI EN 598.
- 19.3 Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria ed i tubi in cemento fatto salvo per le subirrigazioni e le reti drenanti.
- 19.4 Le condotte delle fognature interne private devono essere il più possibile corte e rettilinee e devono altresì essere dotate di un numero sufficiente di pozzetti che ne rendano agevole l'ispezione e la manutenzione.
- 19.5 In corrispondenza di ogni cambio di pendenza, di direzione nonché in ogni emissione o di qualsiasi altra discontinuità dovranno essere previste camerette d'ispezione munite di chiusino a tenuta d'acqua.
- 19.6 Le condotte delle fognature interne private dovranno essere opportunamente dimensionate sia dal punto di vista idraulico, con definizione delle sezioni e delle pendenze, che statico con riferimento ai sovraccarichi permanenti e accidentali e alle caratteristiche geotecniche dei terreni di posa e di ricoprimento.
- 19.7 Le condotte delle fognature interne private dovranno impedire sia la fuoriuscita dei reflui che l'ingresso delle acque esterne. Potranno pertanto essere sottoposte a prove di collaudo, da effettuarsi secondo le normative tecniche vigenti per il tipo di materiale impiegato, al fine di accertare l'impermeabilità delle condotte e dei giunti.
- 19.8 Per i nuovi edifici è obbligatorio realizzare colonne separate per lo scarico dei WC dalle acque saponate dei bagni (docce e lavandini).
- 19.9 Le colonne di scarico, cui siano allacciate solo e soltanto le cucine, le lavanderie (lavatrici) e le acque saponate dei bagni (docce e lavandini) devono essere dotate di una vasca condensa grassi.

20. Dimensionamento

20.1 I dispositivi di trattamento dei reflui devono essere dimensionati sulla base del numero di abitanti equivalenti (A.E.) definito convenzionalmente come da tabella seguente:

Casa di civile abitazione:	1 A.E. per camere con superficie fino a 14 mq;
	2 A.E. per camere con superficie superiore a 14 mq.
	aggiungere 1 A.E. ogni qualvolta la superficie di una
	stanza aumenta di 6 mq oltre i 14 mq.
Albergo o complesso ricettivo:	come per le case di civile abitazione.
Fabbriche e laboratori artigianali:	1 A.E. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la
	massima attività.

Ditte e uffici commerciali:	1 A.E. ogni 5 dipendenti fissi o stagionali, durante la
	massima attività.
Ristoranti, bar e trattorie:	1 A.E. ogni 3 posti (massima capacità ricettiva delle sale
	da pranzo: 1,50 mq per persona).
Circoli e Club:	1 A.E. ogni 7 persone.
Scuole:	1 A.E. ogni 10 posti banco.
Cinema, Stadi e Teatri:	1 A.E. ogni 30 posti.

Ai fini delle verifiche idrauliche della rete fognaria privata la dotazione idrica giornaliera deve essere assunta pari a 250 litri/A.E.

Il dimensionamento di ciascuna tipologia dei manufatti fognari di un fabbricato deve essere eseguito sulla base del numero totale degli abitanti equivalenti, fermo restando la dimensione minima di ogni singolo manufatto.

20.2 Vasca condensagrassi

Prefabbricata, a pianta circolare o rettangolare, deve essere installata ai piedi delle colonne di scarico di tutte le acque reflue ad esclusione di quelle provenienti dai WC (lavelli, lavastoviglie, lavatrici, docce, etc.).

Volume utile minimo: 600 litri per insediamenti fino a 4 A.E.; per ogni A.E. in più si deve prevedere un volume supplementare pari a 150 litri/A.E. fino a 10 A.E. e 125 litri/A.E. da 11 a 50 A.E.

20.3 Vasca Imhoff

Prefabbricata, a sezione circolare o quadrata o rettangolare, dotata di dispositivi fissi di separazione tra vano di sedimentazione e vano di digestione.

Le vasche Imhoff devono avere una capacità di 250 litri/A.E. ripartita in:

- 50 litri/A.E. per il comparto di sedimentazione;
- 200 litri/A.E. per il comparto di digestione;

con un volume utile minimo pari a 4 A.E.

20.4 Vasca settica a 3 scomparti

Prefabbricata o gettata in opera in c.a., deve avere il primo scomparto di volume pari alla somma dei volumi del secondo e del terzo.

Le vasche settiche devono avere una capacità di 250 litri/A.E., con un volume utile minimo pari a 4 A.E.

20.5 Vasca biologica

Prefabbricata, a sezione circolare o quadrata o rettangolare, a due scomparti.

Volume utile minimo: 600 litri per insediamenti fino a 4 A.E.; per ogni A.E. in più si deve prevedere un volume supplementare pari a 150 litri/A.E. fino a 10 A.E. e 125 litri/A.E. da 11 a 50 A.E.

20.6 Ventilazione, gestione e manutenzione dei manufatti

I manufatti di cui sopra devono essere dotati di tubo di ventilazione, con caratteristiche tali da evitare cattivi odori e devono essere sottoposti ad operazioni di pulizia, quali estrazioni dei fanghi e del materiale galleggiante, con periodicità almeno annuale al fine di garantire il corretto funzionamento.

Le operazioni devono essere svolte da mezzi attrezzati ed autorizzati.

Di dette operazioni si dovrà mantenere traccia documentale, anche fiscale, comprovante l'avvenuta manutenzione.

Il personale dell'Ufficio Ecologia è autorizzato ad eseguire sopralluoghi per verificare la rispondenza della gestione dei sistemi di trattamento a quella descritta ai punti precedenti.

20.7 Distanze

Le vasche devono distare almeno:

- **1 metro** dai muri di fondazione:
- **10 metri** da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile e **2 metri** dai confini di proprietà (art. 889 del Codice Civile).

Le condotte devono distare almeno 1 metro dal confine (art. 889 del Codice Civile).

La distanza minima fra le condotte drenanti e pozzi, condotte, serbatoi o altre opere private, destinate al servizio di acqua potabile, è di **30 metri**.

La distanza minima fra le condotte drenanti ed i punti di captazione di acque di cui al D.P.R. n. 236 del 24.05.1988, è di **200 metri**.

La distanza minima delle condotte drenanti è di **2 metri** dal confine di proprietà (è consigliabile, quando possibile, una distanza di 5 metri dal confine) e di **10 metri** dai muri di fondazione.

21. Scarico in acque superficiali

- 21.1 È da considerarsi quale sistema tipo per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate non collegabili a pubblica fognatura.
- 21.2 È obbligatorio dotare di vasca Imhoff le colonne per lo scarico dei WC e di vasca condensa grassi le colonne per gli scarichi provenienti da cucine, lavanderie (lavatrici) e bagni (docce e lavandini).
- 21.3 Gli effluenti provenienti da dette vasche dovranno quindi pervenire ad una vasca settica a 3 scomparti dalla quale il liquame chiarificato, mediante condotta a tenuta, dovrà pervenire ad una trincea drenante avente sul fondo un telo impermeabile (se il terreno in situ non è naturalmente impermeabile) sul quale viene posta la condotta di drenaggio ricoperta da ghiaia lavata di fiume della pezzatura di 40÷70 mm per uno strato di spessore di almeno 60 cm, sulla cui superficie viene collocata la condotta disperdente.
- 21.4 Le due condotte (disperdente e di drenaggio), aventi in genere pendenza tra lo 0,2% e lo 0,5%, saranno costituite da elementi tubolari in cemento, grès o PVC del diametro. 120÷150 mm con fessure praticate inferiormente e perpendicolarmente all'asse del tubo, distanziate di 20÷40 cm e larghe da 1 a 2 cm. La condotta disperdente dovrà essere posta in una trincea drenante, avente larghezza alla base di almeno 40 cm e profondità di 1÷1.5 metri, ad una profondità non inferiore a 60 cm e non superiore a 80 cm dalla superficie del terreno.

Il letto di ghiaia dovrà essere protetto da uno strato di geotessuto di adeguata grammatura (> 300 g/m²) che ne impedisca l'intasamento dal terreno vegetale laterale e sovrastante ma, nel contempo, garantisca l'aerazione del sistema drenante.

21.5 La condotta disperdente dovrà terminare chiusa almeno 5 metri prima del termine della condotta di drenaggio; lo sviluppo delle condotte è valutabile in genere in 2÷4 metri per A.E.

Lo scarico della condotta di drenaggio verrà convogliato, mediante una tubazione a tenuta, al corso d'acqua naturale o artificiale, al canale, allo solo consortile o al fosso interpoderale.

A lavoro ultimato la sommità della trincea drenante dovrà risultare non pavimentata e leggermente in rilevato rispetto al terreno adiacente allo scopo di evitare la formazione di avvallamenti sopra la stessa che porterebbero alla formazione di linee di compluvio con successiva penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante.

La superficie della trincea drenante potrà essere piantumata con specie autoctone a foglia larga e persistente, aventi caratteristiche di buona resistenza alle diverse condizioni climatiche e dotate di elevato tasso di evapotraspirazione quali pioppi, salici, ontani, etc.

Per ragioni igienico-sanitario e funzionali, la trincea drenante deve essere collocata lontano da fabbricati (minimo 10 metri), aree pavimentate o altre sistemazioni che impediscano il passaggio dell'aria nel terreno.

22. Scarico sul suolo

- 22.1 È ammesso lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo per le acque reflue domestiche e assimilate qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare tali reflui in corpi idrici superficiali.
- 22.2 In tal caso i sistemi di trattamento dovranno essere differenziati in funzione della permeabilità del terreno in situ e della vulnerabilità della sottostante falda.
- 22.3 È comunque obbligatorio dotare di vasca Imhoff le colonne per lo scarico dei WC e di vasca condensa grassi le colonne per gli scarichi provenienti da cucine, lavanderie (lavatrici) e bagni (docce e lavandini).
- 22.4 Le modalità di realizzazione di tale tipologia di scarico sono di seguito illustrate:

a) Dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione

Ammissibile a condizione che la distanza fra il fondo della trincea drenante ed il massimo livello della falda non risulti inferiore ad 1 metro e che il terreno in situ non sia costituito da argilla compatta.

Il liquame chiarificato proveniente dalla vasca settica a 3 scomparti dovrà pervenire, mediante condotta a tenuta, alla condotta disperdente che dovrà essere realizzata con elementi tubolari in cemento, grès o PVC del diametro $100 \div 120$ mm con fessure praticate inferiormente e perpendicolarmente all'asse del tubo, distanziate $20 \div 40$ cm e larghe da 1 a 2 cm e con una pendenza fra 0.2% e 0.5%.

La condotta disperdente dovrà essere posta in trincea di adeguata profondità, non inferiore a 60 cm e non superiore a 80 cm, con larghezza alla base di almeno 40 cm il cui fondo, per uno spessore di almeno 30 cm, deve essere riempito da ghiaia lavata di fiume della pezzatura 40÷70 mm.

La condotta disperdente deve essere collocata al centro del letto di ghiaia la cui parte superiore deve essere protetta con uno strato di geotessuto di adeguata grammatura (> 300 g/m²) che ne impedisca l'intasamento dal terreno vegetale sovrastante ma, nel contempo, garantisca l'aerazione del sistema drenante.

A lavoro ultimato la sommità della trincea drenante dovrà risultare non pavimentata e leggermente in rilevato rispetto al terreno adiacente allo scopo di evitare la formazione di avvallamenti sopra la stessa che porterebbero alla formazione di linee di compluvio con successiva penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante.

La condotta disperdente potrà essere: unica, ramificata (spina di pesce) e su più linee in parallelo (le tubazioni in questo caso vanno disposte a distanza non inferiore a 30 metri l'una dall'altra).

Per ragioni igienico-sanitario e funzionali, le trincee con condotte disperdenti devono essere collocate lontane da fabbricati (minimo 10 metri), aree pavimentate o altre sistemazioni che impediscano il passaggio dell'aria nel terreno.

Lo sviluppo della condotta disperdente deve essere calcolata, in ragione del tipo di terreno, come di seguito riportato, prevedendo comunque un dimensionamento minimo per 4 A.E.:

sabbia sottile o materiale leggero di riporto 2 m/A.E. sabbia grossa e pietrisco 3 m/A.E. sabbia sottile con argilla 5 m/A.E. argilla con un po' di sabbia 10 m/A.E.

b) Dispersione nel terreno in caso di falda vulnerabile

Il liquame chiarificato proveniente dalla vasca settica a 3 scomparti dovrà essere fatto passare attraverso una trincea con filtro a sabbia con drenaggio e successiva sub-irrigazione su terreno eventualmente piantumato con specie autoctone a foglia larga e persistente, aventi caratteristiche di buona resistenza alle diverse condizioni climatiche e dotate di elevato tasso di evapotraspirazione quali pioppi, salici, ontani, etc.

La trincea con filtro a sabbia dovrà avere una larghezza alla base di almeno 100 cm e profondità di 1÷1.5 metri: sul proprio fondo viene posta la condotta di drenaggio rinfiancata per uno spessore di 20 cm da ghiaia lavata di fiume della pezzatura di 40÷70 mm.

Al di sopra della condotta di drenaggio deve essere realizzato il filtro con sabbia da 0.4÷0.6 mm, avente uno spessore non inferiore a 40 cm, sui cui viene posta la condotta disperdente rinfiancata a sua volta per uno spessore di 20 cm da ghiaia lavata di fiume della pezzatura di 40÷70 mm.

Le due condotte (disperdente e di drenaggio), aventi in genere pendenza tra lo 0,2% e lo 0,5%, saranno costituite da elementi tubolari in cemento, grès o PVC del diametro 120÷150 mm con fessure praticate inferiormente e perpendicolarmente all'asse del tubo, distanziate di 20÷40 cm e larghe da 1 a 2 cm.

La trincea con filtro a sabbia di ghiaia dovrà essere protetta da uno strato di geotessuto di adeguata grammatura (> 300 g/m²) che ne impedisca l'intasamento dal terreno vegetale laterale e sovrastante ma, nel contempo, garantisca l'aerazione del sistema drenante.

La condotta disperdente dovrà terminare chiusa almeno 5 metri prima del termine della condotta di drenaggio; lo sviluppo delle condotte è valutabile in genere in 5 metri per A.E.

Per ragioni igienico-sanitario e funzionali, la trincea con filtro a sabbia deve essere collocata lontano da fabbricati (minimo 10 metri), aree pavimentate o altre sistemazioni che impediscano il passaggio dell'aria nel terreno.

A lavoro ultimato la sommità della trincea con filtro a sabbia dovrà risultare non pavimentata e leggermente in rilevato rispetto al terreno adiacente allo scopo di evitare la formazione di avvallamenti sopra la stessa che porterebbero alla formazione di linee di compluvio con successiva penetrazione delle acque meteoriche nelle reti drenanti.

Lo scarico della condotta di drenaggio verrà convogliato, mediante una tubazione a tenuta, all'impianto di sub-irrigazione per le cui caratteristiche si rimanda al punto precedente.

La superficie delle trincee o letti di sub-irrigazione potrà essere piantumata con specie autoctone a foglia larga e persistente, aventi caratteristiche di buona resistenza alle diverse condizioni climatiche e dotate di elevato tasso di evapotraspirazione quali pioppi, salici, ontani, etc.

- PARTE QUINTA -

DISPOSIZIONI VARIE

23. Deroghe

23.1 Deroghe agli schemi di cui ai punti precedenti potranno essere ammesse solo quando ne sia dichiarata ed accertata l'impossibilità tecnica e/o l'eccessiva onerosità. Deroghe particolari potranno essere rilasciate nei casi in cui i manufatti siano stati realizzati in difformità alle norme tecniche precedenti a questo Regolamento (es. distanze dai fabbricati, dai confini, posizionamento delle vasche, diametri delle tubazioni, ecc.) qualora adeguatamente motivate (es. carenza di spazio, situazioni preesistenti, ecc.), accompagnate da dichiarazione asseverata di tecnico competente che attesti che tali difformità non inficiano la stabilità degli edifici, l'adeguato allontanamento delle acque reflue, la capacità depurativa dell'impianto, e previo vincolante parere favorevole dell'ASL che attesti la garanzia di salubrità ed igiene degli ambienti, oltre a tutti gli atti eventualmente necessari nei confronti delle proprietà e diritti di terzi. Tali deroghe dovranno essere formalmente esplicitate dall'Ente competente al rilascio delle autorizzazioni/nulla osta e potranno contenere eventuali prescrizioni di gestione, qualora ritenuto necessario dagli esiti delle istruttorie.

23.2 Per gli schemi fognari recapitanti in pubblica fognatura eventuali deroghe agli schemi indicati dovranno essere esplicitamente autorizzate dall'Ente gestore della pubblica fognatura in funzione della capacità depurativa degli impianti di trattamento e/o depurazione a valle della rete fognaria.

24. Adeguamento situazioni esistenti

- 24.1 Nel caso di adeguamento degli scarichi fognari domestici o assimilati per i fabbricati esistenti, si dovrà prevedere quanto segue:
 - 1. dovrà essere sempre installato una vasca condensa grassi per le acque di cucina, eventualmente utilizzando la vasca settica esistente, eliminando uno o più scomparti o by-passando gli scarichi;
 - 2. se non è possibile separare le acque nere da quelle saponate si dovrà convogliare i reflui in una vasca biologica in caso di scarico in fognatura pubblica oppure in una vasca Imhoff nel caso di scarico in acque superficiali o sul suolo;
 - 3. dove esiste già idonea fossa settica, sarà possibile mantenerla aggiungendo eventualmente una vasca Imhoff di seguito;
 - 4. in presenza di condotta fognaria pubblica separata, collegata al depuratore, e sia previsto l'obbligo di allacciamento, potranno essere mantenute le vasche Imhoff e biologiche esistenti ma non la vasca settica a tre scomparti, che dovrà essere bypassata.
- 24.2 Nel caso di adeguamento degli scarichi fognari domestici o assimilati di fabbricati esistenti, qualora non sia possibile separare le acque nere (provenienti dai WC) dalle acque reflue provenienti

dalle cucine, dalle lavanderie (lavatrici) e dai bagni (docce e lavandini), si potrà collegare la colonna comune degli scarichi ad una vasca Imhoff la cui capacità peraltro dovrà essere incrementata, rispetto ai 250 litri A.E., del volume della vasca condensa grassi che non viene realizzata.

25. Servitù di fognatura

25.1 Qualora la rete fognaria privata dovesse essere realizzata o insistere su terreni di proprietà di terzi, dovrà essere costituito apposito diritto di servitù nelle forme previste di legge tra il proprietario del fondo servente ed il proprietario del fondo dominante.

26. Scarichi diversi

26.1 Per tutti gli scarichi di reflui non regolamentati dal presente Regolamento, si applica la normativa di settore statale e regionale, nonché il Regolamento emanato dal Gestore del servizio idrico integrato e approvato dall'Autorità d'ambito competente.

27. Sanzioni

- 27.1 In caso di non ottemperanza del presente regolamento e della normativa vigente in materia di scarichi, si applicano le sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 133 e seguenti del D. Lgs. 152/2006 e dalla vigente normativa statale e regionale con particolare riferimento alla L.R. 33 del 16.04.1985 e s.m.i..
- 27.2 E' fatta salva l'eventuale adozione di altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti accertati.
- 27.3 Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per il risarcimento di eventuali danni subiti.
- 27.4 Le entrate derivate da sanzioni applicate in materia di inquinamento idrico sono utilizzate dall'Ente Comunale unicamente per le attività istituzionali in materia ambientale.

28. Applicazione della tariffa

- 28.1 La tariffa di fognatura di cui all'articolo 155 del D.Lgs. 152/2006, applicata dall'ente gestore del servizio idrico integrato, non è dovuta dai titolari di scarichi non ricadenti nell'area servita da collettori fognari pubblici.
- 28.2 Parimenti, sono esclusi dall'applicazione della tariffa i produttori di scarichi civili collocati in zone servite da pubblica fognatura che dimostrino l'effettiva impossibilità tecnica di provvedere all'allacciamento, continuando ad emettere i propri reflui su suolo o corpo idrico superficiale regolarmente autorizzati.
- 28.3 Nelle aree servite da pubblica fognatura la tariffa sarà applicata a tutte le utenze allacciate o allacciabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.

29. Abrogazioni

- 29.1 Il presente regolamento abroga tutte le norme di precedenti regolamenti comunali sinora vigenti in materia, in contrasto con quanto dallo stesso stabilito.
- 29.2 Per quanto non espressamente specificato, sono valide le normative statali e regionali di settore in vigore.

30. Decorrenza

30.1 Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale e previa pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.

INDICE

- PARTE PRIMA -

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 3. 4. 6. 	Oggetto del regolamento	1 1 4 4 4 5 5
8.	Osservanza dei regolamenti comunali edilizio e di igiene	6
	- PARTE SECONDA -	
	SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI O SUL SUOLO	
10. 11. 12. 13. 14.	Presentazione richiesta e approvazione del progetto delle opere fognarie private	7 8 9 9 9 9
	- PARTE TERZA -	
	SCARICHI IN RETE FOGNARIA	
17.	Osservanza del regolamento emanato dal Gestore del servizio idrico integrato	11 11 11

- PARTE QUARTA -

NORME TECNICHE

	Caratteristiche tecniche dei manufatti di scarico	13
20.	Dimensionamento	13
21.	Scarico in acque superficiali	15
22.	Scarico sul suolo	16
	- PARTE QUINTA -	
	DISPOSIZIONI VARIE	
	<u>DISFOSIZIONI VARIL</u>	
23.	Deroghe	18
24.	Adeguamento situazioni esistenti	18
25.	Servitù di fognatura	19
	Scarichi diversi	19
27.	Sanzioni	19
28.	Applicazione della tariffa	19
29.	Abrogazioni	19
	Docorronza	20